

Scheda n. 2 – 13 gennaio 2017

**Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 Norme
di interesse per gli enti locali**

A cura di Delfino & Partners Spa



scheda informativa

1. *L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

Come noto, la legge di bilancio 2017, con una norma un po' pasticciata (art. 1, comma 368), ha prorogato di un anno (fino al 31 dicembre 2017) i **termini di validità delle sole graduatorie concorsuali vigenti alla data del 1° settembre 2013**, dimenticatosi di quelle più recenti, approvate successivamente a tale data.

Va tuttavia segnalato che le suddette graduatorie saranno sì valide solo fino al 31 dicembre 2017, ma, precisa il testo del decreto, «ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori». Pertanto, anche se formalmente le graduatorie perderanno efficacia il 1° gennaio 2018, comunque le amministrazioni potranno (anzi, dovranno) attingervi anche nel 2018, allo scopo di chiamare in servizio i vincitori di concorso in attesa di essere assunti. La precisazione del decreto vale ad evidenziare che, al contrario dei vincitori, le graduatorie perderanno comunque efficacia a partire dal 1° gennaio 2018 nei confronti degli idonei, a meno che a quella data l'ordinario termine triennale di validità della graduatoria non risulti ancora spirato.

Tale proroga costituisce l'ultima di una lunga serie di provvedimenti aventi analoga finalità. In particolare, il punto n. 24 dell'articolo 1, comma 388, della L. 228/2012 aveva prorogato al 30 giugno 2013 quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 216/2011, che aveva a sua volta prorogato al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a



tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, in riferimento alle graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003. Successivamente, l'efficacia delle richiamate graduatorie è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.P.C.M. 19 giugno 2013.

Possiamo pertanto ritenere che le graduatorie la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 sono tutte quelle approvate a partire dal 30 settembre del 2003.

Atteso il divieto di assunzioni in capo alle province previsto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (poi ribadito dal comma 420 dell'art. 1 della legge n. 190/2014), il **comma 3 consente alle province di prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, dalle stesse stipulati per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi.** Dette proroghe, tuttavia, potranno avvenire esclusivamente nel rispetto dei vincoli finanziari di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, del pareggio di bilancio e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.

Il **comma 8 proroga al 1° gennaio 2018 il termine di decorrenza del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente** (i.e. contratti di collaborazione coordinata e continuativa). Ciò premesso, vale la pena ricordare che la Corte dei conti in Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato (nella deliberazione n. SCCLEG/30/2015/PREV del 23 dicembre 2015 ed in numerose successive pronunce) ha ritenuto che sia l'interpretazione letterale, sia quella di tipo sistematico, portino a ritenere che il significato da attribuire al termine "stipulare" debba intendersi riferito al momento della formazione dell'accordo che, secondo la disciplina del contratto in generale, è rappresentato dal momento in cui si incontrano proposta ed accettazione (cfr. art. 1326 c.c.). Tale principio si applica anche ai contratti di collaborazione che le pubbliche amministrazioni (...) possono stipulare con personale esterno ai sensi dell'articolo 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 (purché ricorrano i presupposti di legittimità ivi previsti), pur se gli stessi sono preceduti da una procedura comparativa volta a selezionare il soggetto più idoneo a diventare la controparte del rapporto contrattuale e sono seguiti da una fase integrativa dell'efficacia nella quale il contratto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f-bis, legge n. 20/94. Da tali considerazioni si ricava dunque che il divieto posto dall'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 opererà unicamente per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma non viceversa per quelli sottoscritti in data antecedente, pur se i loro effetti si dispiegheranno anche in un periodo successivo alla predetta data.

Il **comma 9 consente alle Province e alle Città metropolitane** - nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di garantire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego - di **stipulare contratti di lavoro a tempo determinato** ai sensi dell'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge n. 101 del 2013, alle medesime finalità e condizioni, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel



caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, purché venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.

Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca (art. 4, c. 1 e 2)

1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.

Il **comma 1 proroga** dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il **termine per i pagamenti** da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, **relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali**, di cui all'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013). La relazione illustrativa evidenzia che la proroga si rende necessaria in quanto, essendo state reinvestite le economie di gara, gli enti beneficiari delle stesse hanno provveduto ad aggiudicare i lavori solo entro il 29 febbraio 2016, con conseguente ritardo sull'esecuzione dei lavori.

Il **comma 2 proroga** dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il **termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio**, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno (art. 5, c. 4 – 6 – 10 e 11)

4. È prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017.

10. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017».

11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il **comma 4 proroga** per l'anno 2017 l'applicazione della **procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere**



all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio, di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o marzo 2005, n. 26

Pertanto, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Fermo restando, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

Il comma 6 proroga ulteriormente al 31 dicembre 2017 dei termini per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni fissati dall'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, a seguito delle persistenti difficoltà nel processo di riordino, segnalate anche dalla Commissione I della Camera dei deputati, con un'indagine conoscitiva il cui documento conclusivo è stato approvato il 28 novembre 2016, connesse alla complessità dell'intervento richiesto. In particolare, la Commissione ha affermato l'esigenza di un complessivo riordino della materia, allo scopo di «realizzare una buona governance per favorire lo sviluppo locale senza la creazione di frammentazioni e sovrapposizioni», anche attraverso il «coinvolgimento dal basso degli amministratori locali nella programmazione e pianificazione delle fusioni e delle unioni». Di qui l'opportunità di un'ulteriore proroga, in vista di possibili interventi ordinamentali di più ampio respiro.

Si ricorda che è previsto che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali (indicate dal comma 28 del medesimo art. 14). I comuni interessati dovevano assicurare l'attuazione delle disposizioni:

- entro il 1^o gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;
- entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali;
- entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27 (inizialmente il termine era 1 gennaio 2014 con riferimento a tutte le funzioni, eccetto le prime tre).



I termini sono stati differiti dall'art. 4, comma 6-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 (al 31/12/2015), poi dall'art. 4, comma 4, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 (al 31/12/2016).

Il comma 10 proroga i termini relativi al riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale ed ai trasferimenti erariali per le Province di Sardegna e Sicilia.

Per l'anno **2017 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale** già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Sono confermate per il medesimo anno le modalità di riparto dei **trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna**, in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68

Il comma 11 dispone l'ulteriore proroga, al 31 marzo 2017, del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali 2017-2019, di cui all'articolo 151 del TUEL. Tale termine è stato posticipato al 28 febbraio 2017 dall'art. 1, comma 454 della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), che risulta conseguentemente abrogato.

Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione (art. 6, c. 5 e 8)

5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara.

8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018.

Il comma 5 dispone la proroga di 24 mesi del termine per la pubblicazione dei bandi di gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 3 e allegato 1 del D.M. n. 226 del 2011, negli **ambiti territoriali in cui sono presenti comuni terremotati**, qualora gli enti locali interessati non abbiano identificato la stazione appaltante o nel caso in cui la stessa stazione non abbia provveduto ad emetterlo.



Il **comma 8 proroga** al 31 dicembre 2018 il **termine di scadenza delle concessioni per il commercio sulle aree pubbliche**, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

La norma è inserita senza particolari precisazioni o cautele, suscitando diverse perplessità, sia con riferimento al suo ambito applicativo sia alla sua legittimità.

La materia, di competenza residuale delle Regioni, è disciplinata dal D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, all'articolo 70, comma 5, che reca norme sul commercio al dettaglio sulle aree pubbliche. La normativa ha demandato a un'intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della norma citata e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie. Al fine di evitare disparità di trattamento tra i soggetti che hanno potuto usufruire del rinnovo automatico e quelli che, essendo la concessione scaduta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010, non ne hanno usufruito, nella riunione della Conferenza unificata del 24 marzo 2016 si è stabilito che:

- a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010 (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
- b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;
- c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti (art. 9, c. 4)

4. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4».

L'articolo 9, comma 4, modifica l'articolo 216, comma 11, terzo periodo, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti) disponendo che, fino a quando non sarà entrato in vigore il decreto ministeriale ad hoc per fissare le nuove regole sulla pubblicità delle gare a livello nazionale di cui all'articolo 73 comma 4 del Codice, **continuerà ad applicarsi il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21. In buona sostanza, si mantiene "in vita" **l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi, dal 31 dicembre 2016 fino all'entrata in vigore del decreto del**



Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a definire gli indirizzi generali per la **pubblicazione dei bandi a livello nazionale**, che diversamente sarebbe cessato dal 1/1/2017.

Le norme in commento sono piuttosto complesse ed occorre fare una breve premessa per comprendere la *ratio* della disposizione.

Il nuovo Codice dei contratti rimanda, ad un decreto ministeriale, la definizione degli indirizzi generali per la pubblicazione dei bandi a livello nazionale. L'art. 73 si limita infatti a specificare alcuni principi di carattere generale di raccordo con la pubblicazione a livello europeo, a prevedere la pubblicazione sul sito della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale di ANAC e a rinviare al suddetto decreto per garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Con detto decreto sarà individuata la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Con norma di chiusura, l'art. 73 c. 4 specifica che fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11.

L'art. 216 c. 11 prevede che fino all'adozione del decreto "gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."

Tuttavia, il successivo periodo rinviava, fino al 31/12/2016 alla vecchia disciplina del Codice di cui all'art. 66 (pubblicità sopra soglia) che era stata a sua volta modificata (ma con efficacia "sospesa" al 1/1/2017) dall'art. 26 D.L. 66/2014 il quale aveva:

- soppresso l'obbligo di pubblicazione per estratto sui quotidiani del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra la soglia di rilevanza europea;
- introdotto l'obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice;
- previsto il rimborso delle spese di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione del contratto.

Il comma 4 dell'art. 73 ha invece già disposto che "La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti."

Restava quindi "scoperta" dal 1/1/2017 la pubblicazione sui quotidiani per i settori ordinari sopra soglia (art. 66). Con la modifica viene quindi superata l'*empasse* generata dall'astrusa formulazione delle norme ancorché, come evidenziato dal dossier del Senato "Si osserva che



andrebbe valutata l'opportunità di modificare il comma 11 dell'articolo 216 del d.lgs. 50/2016, là dove fa riferimento al regime (di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006) "nel testo applicabile fino alla predetta data". Va infatti considerato, come già rilevato, che, da un lato, tale data è stata prorogata dalla norma in esame fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale e che, dall'altro, sono richiamati i riferimenti normativi dell'articolo 26 del decreto legge n. 66 del 2014, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto legge n. 210 del 2015, che hanno previsto l'applicabilità del regime di pubblicazione fino alla data del 31 dicembre 2016."

Fino all'entrata in vigore del decreto, quindi, i bandi e gli avvisi dovranno essere pubblicati:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato;
- sul "profilo di committente" della stazione appaltante;
- non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Proroga di termini in materie di beni e attività culturali (art. 11, c. 3)

3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni». Conseguentemente, per le medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 3 dell'art. 11**, nel novellare l'art. 1, comma 583 della legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), **proroga** di 60 giorni, e quindi fino al 1° aprile 2017, il **termine entro il quale dovrà essere emanato il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, con il quale saranno stabilite le regole tecniche di **ripartizione delle risorse assegnate alle fondazioni lirico-sinfoniche** (pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019), anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali.



Il medesimo comma autorizza l'ulteriore spesa di 10 milioni per l'anno 2017 rispetto ai 10 milioni di euro previsti dalla legge di bilancio 2017.

Proroga di termini in materia di ambiente (art. 12, c. 1)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;

b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».

La **lettera a) del comma 1** proroga, fino al 31 dicembre 2017, il **subentro del nuovo concessionario** – individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell'articolo 11 del D.L. 101/2013 – e il **periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)**. È altresì prorogato sempre fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il **dimezzamento delle sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo** per l'iscrizione stessa.

La **lettera b) proroga** alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il **termine finale di efficacia del contratto** con l'attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A.) e il termine fino al quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati.

Proroga di termini in materia economica e finanziaria (art. 13, c. 1 – 3 e 4)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017».



3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017.

Per effetto del **comma 1 dell'art. 13**, anche nel **2017** gli **emolumenti corrisposti** dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, nonché ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, **non potranno superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10%**. Vale la pena ricordare a tal proposito che tutte le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si sono espresse, senza contrasto, nel senso dell'applicabilità della predetta disciplina vincolistica in tema di riduzione dei compensi **anche agli organi di revisione degli enti locali** (SRC Campania n. 173/2011/PAR; SRC Toscana n. 204/2010/PAR; SRC Lombardia nn. 1072/2010 e 13/2011/PAR, nonché 26/2015, SRC Emilia-Romagna n. 6/2011/PAR).

Il **comma 3** dell'art. 13 **proroga al 2017 il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT**, previsto dalla normativa vigente, **al canone dovuto** dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) **per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali**.

Tale disposizione si **applica anche ai contratti di locazione per immobili di proprietà di fondi comuni di investimento immobiliare** promossi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 24, comma 2-ter, del D.L. n. 66 del 2014).

Il comma 4 posticipa al 1° luglio 2017 applicazione delle norme che:

- dispongono **l'effettuazione del pagamento spontaneo** delle entrate tributarie degli enti locali **sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici** che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI;
- prevedono, **per le entrate diverse da quelle tributarie**, che il **versamento** sia effettuato esclusivamente **sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici**.

In ordine all'applicazione della nuova modalità di riscossione, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sono state manifestate diverse difficoltà da parte dei soggetti che devono adeguarsi alle nuove disposizioni riguardanti gli obbligati, i quali devono essere adeguatamente informati dagli enti locali e dai concessionari a cui è affidato il servizio di riscossione delle entrate di detti enti. Pertanto, la proroga si è resa necessaria al fine di consentire



tale informazione ai soggetti tenuti al versamento e l'efficace adeguamento al sistema di pagamento, di fatto introducendo un periodo transitorio, durante il quale gli enti locali e le Società pubbliche e private che al momento svolgono il servizio di riscossione in forma diretta, dovranno adeguarsi alla nuova disposizione.

La relazione tecnica redatta dal Servizio Studi del Senato ha ritenuto che, considerato che gli effetti finanziari di tali disposizioni, in termini di maggiori oneri per commissioni riconosciute agli intermediari, sono stati quantificati in 15 milioni di euro annui all'emanazione della conversione in Legge del D.L. 193/2016, la proroga al 1° luglio 2017 dell'efficacia delle disposizioni stesse ne ridurrà gli effetti finanziari sul 2017, in quanto ridurrà il numero dei "nuovi" modelli F24 che saranno presentati in tale anno.

Prudenzialmente, la Relazione Tecnica ritiene che tale riduzione sia stimabile in circa 1/3 dell'effetto annuo originariamente previsto (da 15 a 10 milioni di euro) e dunque in circa 5 milioni di euro per il 2017.

Tuttavia, lo slittamento del termine di efficacia della nuova disposizione lascia sul tavolo numerose questioni irrisolte che, per la portata della norma e l'applicabilità della stessa ad una platea amplissima di Comuni⁽¹⁾ (e di conseguenza di Società), meritano comunque una riflessione.

Una problematica di massima importanza è relativa proprio all'individuazione dei soggetti coinvolti: se da un lato è lapalissiano che la ratio della disposizione sia quella di sottrarre a soggetti esterni la possibilità di maneggiare denaro pubblico, derivante da rapporti tributari ed extratributari tra l'ente locale titolare dell'entrata e altri soggetti terzi, è anche vero che appare al momento poco chiara l'eventualità di ricomprendere tra tali "soggetti esterni" anche le Società pubbliche, in particolare le Società *in house* al momento frequentemente affidatarie del servizio di riscossione e gestione delle entrate comunali.

A questo proposito è utile osservare che la disposizione in esame risulta in linea con una specifica richiesta avanzata dalla rappresentanza dell'Anci intervenuta in audizione presso le Commissioni bilancio e finanze della Camera dei deputati, nel corso dell'esame del decreto-legge in prima lettura. L'Anci, nello specifico, ritiene che siffatto intervento normativo si renda necessario al fine di superare "definitivamente una delle principali cause degli episodi di cattiva gestione – e in diversi casi di malversazione – che hanno caratterizzato il regime degli affidamenti", rendendo indisponibile ai soggetti affidatari il flusso delle somme riscosse.

Se la ratio dell'articolo 2-bis in parola è certamente quella di consentire ai Comuni il controllo diretto delle somme in entrata, mettendo le stesse al riparo da eventuali casi di cattiva gestione, occorrerebbe comprendere – ed in tal senso è auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore – come interpretare il ruolo delle Società Partecipate che svolgono il servizio: se le Società Private sono certamente escluse dalla possibilità di riscuotere direttamente le entrate spontanee dei Comuni, non è altrettanto chiaro se quelle *in house*, sottoposte a controllo analogo, siano da considerare alla stregua di queste ultime (quindi come soggetti esterni al Comune) o se invece, come prospettato da IFEL in una nota del 23 dicembre 2016, "i versamenti effettuati a tali società equivalgono a versamenti effettuati direttamente ai Comuni". Chi scrive, almeno fino ad

⁽¹⁾ Non sono toccati dalla disposizione i Comuni che già oggi riscuotono interamente le proprie entrate in forma diretta.



eventuale nuovo pronunciamento da parte del legislatore, ritiene che sia preferibile aderire al dettato normativo che parla esplicitamente di versamento presso il conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, senza lasciare spazio ad interpretazioni differenti.

Un altro problema tecnico-operativo che potrebbe venirsi a creare è connesso con la portata non certo trascurabile dell'impatto che avrà la disposizione sull'organizzazione economico-finanziaria delle Società che al momento si occupavano di riscuotere direttamente – salvo poi riversare – le entrate spettanti ai Comuni. Per i soggetti coinvolti, la gestione temporanea di tali flussi di cassa genera riflessi finanziari per le Società che – private di tale possibilità – potrebbero ora avanzare richieste comprensive di maggiori oneri ai Comuni per far fronte al riassetto conseguente alla disposizione in parola.

In ultima analisi è bene puntare l'attenzione su un altro problema operativo connesso con la necessaria riscossione su conto corrente di tesoreria dell'ente: in molti casi infatti le Società di gestione (che a questo punto potrebbero proseguire a fornire soltanto un supporto alla riscossione, per esempio mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari e lo svolgimento dell'attività di recupero dell'evasione, non toccata dal provvedimento) si troveranno ad avere la necessità di verificare la situazione dei versamenti delle somme⁽²⁾ e ciò potrebbe essere precluso – o comunque pesantemente rallentato – per il fatto che la presa visione di tali conti non sarà certamente resa disponibile ai soggetti terzi (a maggior ragione se privati). Al fine di evitare un preoccupante appesantimento burocratico, che vedrebbe la Società avanzare richieste al Comune, unico interlocutore per la tesoreria, il quale dovrebbe poi rigirare alla stessa le informazioni di interesse, dovranno quindi essere adottate le misure tecniche volte a consentire l'accesso parziale ai soggetti esterni che potrebbero mantenere un interesse a conoscere lo stato delle entrate.

In conclusione, ribadiamo la necessità di un intervento normativo chiarificatore da parte del legislatore che già ha mostrato una certa sensibilità alla questione decidendo di rinviare al 1° luglio 2017 l'efficacia della disposizione commentata: i Comuni non dovranno però restare semplicemente alla finestra in attesa di chiarimenti, ma attivarsi per provare a risolvere le problematiche tecniche come quelle sopra richiamate in tempi congrui e naturalmente lo stesso dovranno fare le Società pubbliche e private che al momento stanno svolgendo il servizio di riscossione per conto dei Comuni.

Proroga di termini relativi a interventi emergenziali (art. 14, c. 1 – 2 – 4 – 6 – 8)

1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è premessa la seguente lettera:

«0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di

⁽²⁾ Si pensi ad esempio ad una Società che volesse predisporre solleciti di pagamento della TARI ed avesse quindi necessità di conoscere tempestivamente la situazione debitoria del contribuente.

9. Al comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018». Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

In particolare, il comma 485 dell'art. 1 della medesima legge, al fine di favorire gli **investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti** e il ricorso al debito, assegna agli enti locali, per gli anni 2017, 2018 e 2019, spazi finanziari nell'ambito dei



patti nazionali, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica.

I criteri prioritari di riparto degli spazi previsti dal comma 492, da assegnare a ciascun ente locale, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riguardano:

a) gli investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:

1. dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento;
2. dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;

b) gli interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489;

c) gli investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

d) gli investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

Il comma in esame prevede che rispetto ai criteri citati sia data **priorità agli investimenti dei comuni**, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (**comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e del 26 e del 30 ottobre 2016**), nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (**comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**), **finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento**, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.

Il **comma 2 proroga di 6 mesi**, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, canone RAI.



Il **comma 4 proroga** fino al 31 dicembre 2017 il **termine** entro il quale le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche, che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma 2016, sono **esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione**, limitatamente, però, a quelle presentate "in relazione agli eventi sismici" di cui al D.L. 189/2016.

Il Dossier del Senato specifica, con riferimento all'ambito territoriale, che l'articolo 1 del decreto sisma definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, che include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2 - rispettivamente 62 Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, e 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 -, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici (commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-sisma). Inoltre, per alcuni comuni specificamente indicati (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto) con disposizione (secondo periodo del comma 1) inserita in sede di conversione, si è prevista l'applicazione degli articoli 45-48 - quest'ultimo venendo in rilievo nella norma di proroga in esame, in materia di sospensioni di termini e misure in materia fiscale - limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda), con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti, ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2000, n. 445.

Con riferimento però alle limitazioni introdotte dalla proroga, anche il dossier richiede un intervento chiarificatore dato che non è chiaro se la proroga riguardi solo istanze funzionalmente 'connesse' agli eventi sismici, ovvero riguardi le istanze nei soli territori colpiti dagli eventi sismici (ma sarebbe insista nel quadro normativo) o se, mancando il riferimento alla legge di conversione del decreto, si faccia riferimento ad un ambito territoriale più ristretto. Dovrebbe propendersi, tuttavia, per la prima soluzione, ovvero l'esenzione non per qualunque istanza, ma solo per quelle connesse agli eventi sismici.

Il **comma 6 proroga** al 31 dicembre 2017 il **termine di sospensione dei pagamenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 delle rate dei mutui e finanziamenti** di qualsiasi genere e dei **canoni di locazione finanziaria** aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali. La proroga è limitata alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

Il **comma 8** dispone l'assegnazione di un **contributo straordinario di 32 milioni di euro per l'anno 2017** in favore dei **comuni interessati dagli eventi sismici** verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 per fronteggiare maggiori spese e minori entrate, la cui ripartizione è rimessa a successivi provvedimento anche a mezzo di ordinanze del Commissario straordinario alla ricostruzione, stabilendo la relativa copertura.

Il **comma 9 proroga al 31 dicembre 2018 l'autorizzazione ai commissari delegati**, di cui al decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012 (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), a **riconoscere al personale degli enti locali**, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, **il compenso per prestazioni di**



lavoro straordinario reso e debitamente documentato (nei limiti di trenta ore mensili) per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza determinatosi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

D.L. n. 244/2016 – Riepilogo norme di interesse per gli enti locali

Norma	Oggetto
Articolo 1, comma 1	Proroga di un anno dell'efficacia di tutte le graduatorie approvate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 101/2013
Articolo 1, comma 3	Proroga fino al 31 dicembre 2017 dei contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, stipulati dalle Province per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi
Articolo 1, comma 8	Proroga al 1° gennaio 2018 del termine di decorrenza del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Dal 1° gennaio 2018 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione
Articolo 1, comma 9	Possibilità per le Province e le Città metropolitane - nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di garantire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego - di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge n. 101 del 2013, alle medesime finalità e condizioni, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016
Articolo 4, comma 1	Possibilità per i comuni di utilizzare le risorse già stanziare per interventi di ristrutturazione degli edifici scolastici ma soprattutto di spostare il pagamento dei lavori fino al 31 dicembre 2017
Articolo 4, comma 2	Proroga dell'adeguamento della normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola
Articolo 5, comma 4	Dodicesima proroga per i poteri sostitutivi ai prefetti per l'impulso all'approvazione di bilanci di previsione degli enti locali
Articolo 5, comma 6	Rinvio di un anno per l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni
Articolo 5, comma 10	Proroga dei termini relativi al riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale ed ai trasferimenti erariali per le Province di Sardegna e Sicilia
Articolo 5, comma 11	Proroga della delibera dei bilanci annuali di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017
Articolo 6, comma 5	Proroga di 24 mesi dei termini per l'intervento delle regioni nella



	definizione delle stazioni appaltanti per l'affidamento delle reti di distribuzione del gas.
Articolo 6, comma 8	Proroga al 2018 delle scadenze delle concessioni per il commercio su aree pubbliche
Articolo 9, comma 4	Gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale (serie speciale relativa ai contratti) in attesa che arrivi il D.M. ad hoc a fissare le nuove regole sulle gare
Articolo 11, comma 3	Autorizzazione di un'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle fondazioni lirico sinfoniche
Articolo 12, comma 1	Proroga al 31 dicembre 2017 del subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). Prorogato anche fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa
Articolo 13, comma 1	Proroga al 31 dicembre 2017 del taglio del 10% degli emolumenti corrisposti dalla Pubblica amministrazione ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo nonché per i commissari di Governo e i commissari straordinari.
Articolo 13, comma 3	Estensione al 2017 del blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Consob e utilizzati a fini istituzionali
Articolo 13, comma 4	Slittamento al 1° luglio 2017 del nuovo sistema di riscossione spontanea per gli enti locali
Articolo 14, comma 1	Integrazione dei criteri prioritari per il riparto degli spazi finanziari, per gli anni 2017, 2018 e 2019, nell'ambito dei patti nazionali, con priorità agli investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa
Articolo 14, comma 2	Proroga di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, della sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture (gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, Rai)
Articolo 14, comma 4	Proroga al 31 dicembre 2017 dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione da parte delle persone fisiche o giuridiche nei comuni colpiti dal sisma del 2016



Articolo 14, comma 6	Proroga al 31 dicembre 2017 del termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016
Articolo 14, comma 8	Assegnazione contributo straordinario per l'anno 2017 in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, per complessivi 32 milioni di euro
Articolo 14, comma 9	Proroga al 31 dicembre 2018 del termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto)